

ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO

DECISIONE ARBITRALE 10/2009

Rozzano, 15 SET. 2009

Quali Arbitri irrituali, amichevoli compositori, gli Arbitri sottoscritti:

- a) De Biase Eugenio, Via Ressi 34/A, Milano, nominato da  
....., parte attrice,
- b) Flamminio Carmine, Via Milano 16, Cerro Maggiore, nominato  
d'ufficio dal Presidente della Camera di Commercio di Milano ai  
sensi dell'art. 10 del Regolamento Arbitrale, per conto di  
....., parte resistente,
- c) Guarnieri Rodolfo, Via Fratelli Bressan 14, Milano Terzo Arbitro  
nominato dai due Arbitri di parte, sunnominati,

chiamati a risolvere la controversia insorta fra:

- 1) ..... (.....), parte attrice,  
venditore,
- 2) ..... parte resistente, compratore,

di cui al compromesso n. 10/2009 presso l'Associazione Granaria di  
.....  
Milano,

- riuniti il 14/7/2009 e il 15/9/2009 presso la sede dell'Associazione  
Granaria;
- esaminati i quesiti come di seguito formulati:

o da parte attrice .....

*"Gli Arbitri, vista la documentazione, sentite le parti, accertino  
l'inadempienza della nostra controparte, ne fissino le scadenze e  
stabiliscano le differenze prezzo a nostro favore maggiorate degli*

*interessi maturati e maturandi. Sanciscano il nostro buon diritto ad esigere il saldo delle nostre fatture rimaste impagate.*

*Pongano le spese del presente arbitrato a carico della controparte."*

- o Dal Presidente pro tempore della Associazione Granaria di Milano ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento arbitrale per conto di \_\_\_\_\_, parte resistente:

*"Premesso che l'intervento d'ufficio del Presidente dell'Associazione Granaria di Milano, nel presente arbitrato, viene attuato in applicazione alle disposizioni risultanti dall'art.*

*10 del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa, il Collegio Arbitrale, esaminate le argomentazioni fornite da*

*parte attrice \_\_\_\_\_, esaminate le argomentazioni – se fornite – dalla \_\_\_\_\_, risolva la questione*

*insorta in merito al contratto concluso in data 2/2008 per mixed vegetable oils for technical use e attribuisca il carico*

*delle spese arbitrali."*

- Vista la documentazione esibita ed i quesiti loro sottoposti,
- Sentiti i rappresentanti della \_\_\_\_\_ nelle persone dei Sigg. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, assente il rappresentante della \_\_\_\_\_ seppur regolarmente convocato,

così riassumono le loro valutazioni.

Il presente arbitrato risulta radicato d'ufficio per la mancata adesione della parte convenuta ( \_\_\_\_\_ ) il cui arbitro è stato nominato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano ai

Q/r  
14  
P

sensi della vigente normativa concernente l'arbitrato irrituale nella persona del Signor Carmine Flamminio.

La controversia trae origine dalla richiesta della \_\_\_\_\_ (di seguito denominata anche come venditore) rivolta alla \_\_\_\_\_ (di seguito denominata anche come compratore) volta a percepire il pagamento di somme dovute attinenti a forniture eseguite in alimento del contratto oggetto della presente controversia, nonché delle differenze prezzo conseguenti a mancate esecuzioni contrattuali.

In data 17 gennaio 2008 tra \_\_\_\_\_ (venditore) ed \_\_\_\_\_ (compratore) veniva stipulato un contratto di tonnellate 1500 ca di mixed vegetable oils for tecnica use al prezzo di € 585,00 alla tonnellata qualità ffa 2% max – miu 1% max per ritiro ripartito da luglio a dicembre 2008 con pagamento 15 giorni data fattura per il primo mese di consegna ed a trenta giorni dalla consegna per il secondo e terzo mese. Il contratto prevedeva eventuale arbitrato a Milano base contratto n. 134 Associazione Granaria di Milano le cui regole erano note alle parti.

Il contratto, stipulato dal venditore, contiene una inesattezza consistente nell'indicazione che la merce verrà ritirata con vagoni del venditore anziché del compratore, così come in seguito si evince da ripetute comunicazioni intervenute tra le parti e dal parziale svolgimento dell'esecuzione contrattuale. Per tali motivi non esiste alcun dubbio circa l'esistenza dell'affare, le cui condizioni devono pertanto essere considerate valide e vincolanti tra le parti.

Ciò premesso, il venditore reclama e pretende il percepimento del controvalore della merce consegnata, cioè delle fatture n. 420 emessa il

2  
Rfr  
28

14/10/2008 per € 86.451,30 e della fattura n. 455 emessa il 24/11/2008 per € 102.538,80.

Il venditore lamenta altresì la mancata esecuzione del saldo contratto pari a complessive tonnellate 1.017,680.

Perdurando l'insolvenza del compratore anche su precedente contratto che peraltro non facendo parte del presente arbitrato non può formare oggetto del giudizio del Collegio Arbitrale, il mancato ritiro del saldo sopra indicato non può che essere attribuito al compratore.

Infatti il contratto n. 134 Associazione Granaria di Milano prevede che, in pendenza di mancati pagamenti, il venditore ha diritto di sospendere le ulteriori consegne. Tuttavia va comunque rilevato che, anche in costanza di morosità del compratore, il venditore ha acconsentito al ritiro di altra merce.

Infine, in data 19/2/2009 il venditore poneva formalmente in mora il compratore in conformità al dispositivo dell'art. 17 del contratto-tipo n. 134 Associazione Granaria di Milano, senza ottenere il pagamento, neppure parziale, della somma di € 335.543,30, comprendente, come dianzi rilevato, anche mancati pagamenti inerenti ad altro contratto.

Gli Arbitri hanno anche attentamente valutato le ragioni espresse dal compratore tramite lo studio legale dell'avv. Buse e rilevano che:

sul piano procedurale l'eccezione circa la mancata conoscenza sia del regolamento arbitrale che del contratto n. 134 Associazione Granaria di Milano non possono costituire motivo di lagnanza. Infatti, anche se la parte che ha accettato la conclusione dell'affare non conosceva le regole contrattuali e procedurali (convenute) poteva richiedere copia e



delucidazioni all'Associazione Granaria di Milano che mai risulta non aver assecondato i vari richiedenti.

In ogni caso, poiché esistono altri precedenti contratti tra le stesse parti, come risulta da documentazione fornita dal venditore ed allegata agli atti, sempre con esplicito riferimento al contratto-tipo n. 134 Associazione Granaria di Milano, appare di difficile comprensione il fatto che solo per questo contratto si invochi l'ignoranza delle regole concordate,

Per quanto concerne la promozione dell'arbitrato, il venditore ha proceduto alla sua radicazione con le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento Arbitrale. Infatti la richiesta di radicare l'arbitrato è stata inviata all'Associazione Granaria di Milano e da questa ritrasmessa alla parte convenuta.

Per le altre contestazioni sollevate tramite lo studio legale Buse si osserva:

- l'anomala esecuzione contrattuale è dipesa unicamente dal comportamento del compratore;
- la spedizione a destinatario errato appare poco attendibile poiché la movimentazione dei vagoni risulta essere compito del compratore.

Il reclamo relativo alla fornitura (indicata dallo studio Buse con la data 2/12/2008, esposto nella lettera del 10/7/2009 indirizzata all'arbitro nominato d'ufficio Flamminio Carmine) avrebbe dovuto essere effettuato entro due giorni lavorativi dal ricevimento della merce come prevede perentoriamente l'art. VI del contratto n. 134.

A parte la carenza di documentazione di danno e la constatazione che i vagoni venivano forniti dal compratore, in ogni caso non risulta neppure



essere stato rispettato il termine previsto dalle condizioni contrattuali.

Pertanto le richieste del compratore di compensare i danni subiti nel corso dell'esecuzione e per i quantitativi non eseguiti non può trovare accoglimento.

I quantitativi non ritirati, i prezzi di compenso e le differenze prezzo spettanti al venditore sono riassunte in allegata tabella facente parte integrale, a tutti gli effetti, della presente decisione.

Per l'accertamento dei prezzi di compenso gli arbitri hanno esperito diligenti indagini presso qualificati operatori del settore.

Tutto quanto sopra esposto e considerato, il Collegio Arbitrale

DECIDE:

1. Il contratto del 17/1/2008 col quale vendeva a 1.500 tonnellate di mixed vegetable oils for technical use è risolto per la parte ineseguita;
2. il compratore è tenuto a pagare al venditore la somma di € 188.990,10 (centoottantottomilanovecentonovanta/10) pari al valore della merce ritirata con maggiorazione degli interessi da calcolarsi sulla base del tasso B.C.E. pro tempore vigente maggiorato di quattro punti a far data dalla scadenza delle singole fatture sino a quella dell'effettivo soddisfo;
3. per il mancato ritiro di tonnellate 1.017,680 il compratore deve corrispondere al venditore la somma di € =45.489,00= (quarantacinquemilaquattrocentottantanove), per accertate differenze prezzo, come da tabella successiva, con maggiorazione degli interessi da calcolarsi sulla base del tasso

B.C.E. pro tempore vigente a far data dal 1° gennaio 2009 sino a quella dell'effettivo pagamento;

4. Le spese del presente arbitrato vengono liquidate in complessivi € 4.000 (quattromila) oltre IVA e sono poste a carico del compratore con vincolo solidale tra le parti e con diritto del venditore di rivalsa per quanto a tale titolo anticipato.

Fatto, letto confermato e sottoscritto

Arbitro

Eugenio De Biase

Arbitro

Carmine Flamminio

Terzo Arbitro

Rodolfo Guarnieri

Trasmesso alle parti, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento arbitrale in data: 7 GIU. 2009

**ARBITRATO 10/2009**

Tabella riepilogativa delle Inesecuzioni contrattuali e del calcolo delle differenze prezzo

Epoca di consegna	Quantità ineseguita (tm)	Prezzo di contratto (€)	Prezzo compenso (€)	Differenze (€)	Importi (€)
luglio	250,00	585,00	740,00	==	==
agosto	90,740	585,00	737,50	==	==
settembre	250,00	585,00	691,00	==	==
Ottobre	102,220	585,00	534,00	51,00	5.123,00
novembre	74,720	585,00	501,00	84,00	6.276,00
dicembre	250,00	585,00	449,00	136,00	34.000,00
totali	1.017,680				45.489,00

L. 0 013 2009